



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca*

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA  
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

## DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

### PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Triennio Formativo 2019-2020/2020-2021/2021-2022

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17/5/ 2018, relativo all'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8/3/2018;**
- **Accordo integrativo tra Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 7/3/2019.**

### PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Anno Formativo 2019-2020

- **Decreto MIUR n. 4 del 18/1/2011 di recepimento dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010;**
- **Accordo integrativo tra Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04.12.2014.**



bae399b4



*Indice*

A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	4
1. Riferimenti legislativi e normativi.....	4
Quadro normativo specifico dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: .....	4
Quadro normativo specifico dei Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale: .....	5
2. Obiettivi generali .....	6
3. Caratteristiche degli interventi formativi .....	7
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	7
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	8
4. Destinatari .....	9
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	9
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	10
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	10
6. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....	11
7. Forme di partenariato .....	11
8. Aspetti finanziari .....	12
9. Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	12
10. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati .....	14
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	14
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	15
11. Procedure e criteri di valutazione nuovi progetti.....	15
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	15
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	16
12. Procedure e criteri di valutazione domande di attivazione .....	16
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	16
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	16
13. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	17
14. Comunicazioni.....	17
15. Indicazione del Foro competente.....	18
16. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. ....	18
17. Tutela della privacy .....	18
B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI .....	19
1. Premesse .....	19
2. Definizioni .....	19
3. Adempimenti degli Istituti Professionali.....	19
4. Raccolta delle iscrizioni .....	21
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	21
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	21



5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali.....	21
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	21
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	21
6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi. ....	22
7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.....	22
8. Gestione delle attività formative.....	23
9. Registrazione delle attività.....	23
10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno .....	23
11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione .....	24
Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	24
Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale .....	25
12. Adempimenti conclusivi .....	25
13. Disposizioni integrative e interpretative .....	26
14. Attività di vigilanza della Regione Veneto .....	26
15. Trattamento dei dati personali .....	26
<i>APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato</i>	<i>27</i>
<i>APPENDICE 2 - Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012)</i>	<i>28</i>
<i>APPENDICE 3 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica</i>	<i>29</i>
<i>APPENDICE 4 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno</i>	<i>30</i>
<i>APPENDICE 5 - Formazione nel settore del turismo: risultati di apprendimento attesi.</i>	<i>31</i>



**A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI****1. Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni.

**Quadro normativo comune:**

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 180 e 181, lettera d);
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- DGR n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 " Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i.;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP e s.m.i.
- DGR n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i."
- 

**Quadro normativo specifico dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale:**

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117



della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" conseguente l'Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Nota n. 3299 del 23 novembre 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la quale si forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali in via di definizione, atti a definire le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale e, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale;
- DGR n. 1039 del 17.7.2018 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- DGR n. 1760 del 19.11.2018 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1039 del 17 luglio 2018";
- DGR n. 27 del 15.01.2019 "Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2";
- Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto.

#### **Quadro normativo specifico dei Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale:**

- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Accordo integrativo per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 4/12/2014.



## 2. Obiettivi generali

Dall'Anno Formativo 2011/2012 in Veneto viene erogata presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), così come delineata dall'Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) per i percorsi triennali e dal successivo Accordo integrativo del 4 dicembre 2014 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP e che essa presenta caratteristiche sostanzialmente simili alla sussidiarietà così come prevista dalla nuova normativa.

In attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato avviato un processo di revisione dell'istruzione professionale che ha portato all'approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

L'articolo 4, comma 4 di tale decreto legislativo prevede che, al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono anche attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto stesso; tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. L'articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017 inoltre precisa che le modalità realizzative dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di IeFP.

Nel 2018 sono stati pubblicati i decreti ministeriali attuativi del D.lgs. n. 61/2017 che recepiscono gli Accordi e le Intese sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni e, con la nota n. 3299 del 23 novembre 2018, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61”, sono state fornite agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito.

Ciò premesso, in attuazione del citato articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, è stato predisposto anche nel Veneto l'Accordo territoriale tra la Regione e l'USRV per la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, così come approvato dalla DGR n. 27 del 15 gennaio 2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2.”; l'Accordo è stato quindi sottoscritto dalle parti con firma digitale in data 07/03/2019 e 12/03/2019 e repertoriato con il n. 35985 in Regione Veneto.

Le istituzioni scolastiche che intendono offrire percorsi di istruzione professionale potranno pertanto realizzare, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226/2005, da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione del Veneto e secondo criteri e modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 61/2017 e del citato Accordo.

Và rilevato che l'Art. 10 - Disposizioni finali del citato Accordo territoriale 2019 espressamente prevede che esso “riguarda le prime classi dei nuovi percorsi dell'IP attivate a partire dall'Anno Formativo 2018/2019, disponendo l'articolo 11 dell'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018, che per le classi successive alla prima, facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle Regioni con gli Uffici Scolastici Regionali”

Ne consegue che per i quarti anni in prosecuzione di interventi triennali avviati con il primo anno prima dell'AF 2018/19 si applica, ad esaurimento, quanto previsto dall'Accordo integrativo tra Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04.12.2014.



Pertanto, come previsto dall'art 3 dell'Accordo integrativo sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto l'attivazione di un percorso di quarto anno in sussidiarietà potrà essere richiesta da un Istituto Professionale di Stato, "esclusivamente in continuità con un percorso triennale sussidiario di istruzione e formazione (IeFP) approvato e realizzato per la figura corrispondente, secondo la tabella riportata nell'Appendice 2" all'Accordo Integrativo.

Occorre precisare che in base all'art. 1 dell'Accordo integrativo 2019 sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, **la realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) ha la finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati.**

Una programmazione efficiente ed efficace dell'offerta formativa sconsiglia infatti una presenza eccessiva della stessa tipologia di corso in realtà formative diverse dello stesso territorio, in quanto la sovrabbondanza di offerta può tradursi nell'impossibilità per tutti gli operatori di avviare gli interventi formativi approvati a causa del non raggiungimento dei numeri minimi richiesti per l'avvio.

L'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP degli IPS pertanto viene erogata:

- nell'ambito della programmazione regionale e delle direttive regionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dall'articolo 4 del citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, con particolare riferimento alle condizioni e alle modalità di erogazione in via sussidiaria previste dalla normativa nazionale vigente, dagli accordi e intese in sede di Conferenza unificata e dall'Accordo territoriale per l'offerta dei percorsi di durata triennale e di quarto anno;
- in una logica di raccordo tra percorsi di IP e quelli di IeFP;
- alle condizioni consentite da una fattiva e sincera collaborazione istituzionale tra la Regione, Uffici territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituzioni scolastiche.

### 3. Caratteristiche degli interventi formativi

#### Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

In adesione al presente avviso gli Istituti Professionali accreditati possono presentare progetti e/o realizzare uno o più percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nel rispetto della correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale prevista nell'Allegato 4 al Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

I percorsi di IFP proposti devono garantire le seguenti caratteristiche:

- essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
- le qualifiche proposte devono trovare corrispondenza in uno degli indirizzi IP attivi presso l'IPS proponente nel rispetto della correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale prevista nell'Allegato 4 al Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".



I risultati di apprendimento minimi dei percorsi triennali di IeFP devono essere coerenti:

- a. per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. n. 139 del 22/9/2007;
  - b. per la parte tecnico-professionale con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012 o successive modifiche;
  - c. con le indicazioni regionali per i piani di studio previste all'articolo 11 della legge regionale n. 8/2017, comma 2) e comma 3);
  - d. con i saperi e le competenze eventualmente definite a livello regionale in una logica di valorizzazione delle specificità territoriali;
  - e. con il principio della personalizzazione educativa dei percorsi nei termini previsti dalla normativa, dalle disposizioni e dagli accordi vigenti;
- essere strutturati secondo l'articolazione oraria definita in allegato A dell'Accordo territoriale 2019 tra Regione – Ufficio Scolastico Regionale e riportata nell'Appendice 1 della presente Direttiva. Nell'ambito delle attività curriculari è previsto, nel secondo e terzo anno, nei termini precisati in allegato, lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro per l'acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione.

Inoltre devono garantire le seguenti condizioni:

- a. costituzione di classi di IeFP dedicate per gli alunni che hanno optato all'atto di iscrizione per i percorsi di Qualifica professionale;
- b. rispetto del numero minimo allievi previsto dall'USRV e/o dalla programmazione regionale.

Tenuto conto delle finalità dell'offerta sussidiaria individuate dall'art. 1 del citato Accordo Regione- MIUR 2019, anche nel Piano 2019/2020 non saranno approvati ulteriori percorsi triennali sussidiari di IeFP per le qualifiche di “Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti” e “Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar”, aggiuntivi rispetto a percorsi già approvati come offerta sussidiaria consolidata, in quanto si tratta di una tipologia di offerta formativa già ampiamente presente in tutti i territori provinciali nel Piano di formazione iniziale realizzato dagli OdF accreditati

### **Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

I percorsi di IeFP proposti devono:

- essere finalizzati al conseguimento di diplomi professionali previsti dal Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011), e coerenti con le qualifiche di IeFP già realizzate dallo stesso Istituto in offerta sussidiaria, secondo la tabella di raccordo riportata nell'Appendice 4 della presente Direttiva;
- esclusivamente in continuità con un percorso triennale sussidiario di istruzione e formazione (IeFP) approvato e realizzato per la figura corrispondente concluso nell' AF precedente;
- essere strutturati secondo l'articolazione oraria definita in Allegato A dell'Accordo territoriale Regione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e riportata nell'Appendice 3 della presente Direttiva;
- essere attuati nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal Capo III del Decreto 226/2005, richiamati dal punto 1 dell'Accordo del 29.4.2010<sup>1</sup>. In particolare, per i livelli essenziali dei percorsi, essere

<sup>1</sup> Punto 1 dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

“1. l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera





orientati al raggiungimento dei seguenti standard formativi minimi di base e tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010, del 27.7.2011, relativi agli esiti di apprendimento attesi:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

Inoltre i percorsi proposti devono essere orientati all'autoimprenditorialità giovanile e fornire elementi introduttivi utili alla costruzione e allo sviluppo di un'idea imprenditoriale, attraverso:

- la valorizzazione delle proprie competenze e delle proprie caratteristiche individuali;
- la verifica della coerenza del progetto imprenditoriale con il contesto socio-economico di riferimento;
- le modalità di ricerca degli strumenti finanziari (agevolazioni e incentivi) disponibili per l'avvio di un'impresa.

#### 4. Destinatari

##### Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'istituto che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Alle annualità successive (secondo e terzo anno) sono ammessi gli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore del corso di primo o di secondo anno e che abbiano conseguito un giudizio di idoneità negli

---

*a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:*

- *articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;*
- *articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;*
- *articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;*
- *articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.*
- *articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;*
- *articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;*
- *articolo 22: valutazione".*

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria  
Direzione Formazione e Istruzione  
Direttiva



bae399b4



scrutini di fine corso, ovvero provenienti da un percorso scolastico, dal mondo del lavoro o da altro percorso di IP o IeFP e a cui siano stati riconosciuti crediti formativi che consentano l'inserimento nel corso.

Sono inoltre ammessi gli allievi che ottengono i passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), così come previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) e previsti dall' Accordo territoriale (Art. 7 - Misure di raccordo tra i sistemi formativi).

#### **Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

Gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale sono rivolti a giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata in Appendice 4 alla presente Direttiva.

#### **5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

I percorsi di IeFP possono essere erogati in via sussidiaria solo da Istituzioni scolastiche, con IPS, che soddisfano i requisiti minimi di accreditamento previsti dalla disciplina regionale vigente di cui alla legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati").

Per gli interventi previsti dal presente avviso possono presentare progetti:

- Istituzioni scolastiche iscritte nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati");
- Istituzioni scolastiche non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le Istituzioni scolastiche non accreditate o che non hanno già presentato istanza di accreditamento<sup>2</sup> possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione all'Avviso in qualità di partner, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accreditamento, dal momento dell'avvio degli interventi.

Le Istituzioni scolastiche ammesse alla presentazione dei progetti devono garantire le seguenti condizioni:

- a. previsione e formalizzazione nel Piano triennale dell'Offerta Formativa dei percorsi di IeFP, nonché di specifiche misure di personalizzazione, attività di accompagnamento e integrative, progetti di orientamento e riorientamento anche ai fini dei passaggi e per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- b. una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi;

<sup>2</sup> In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.



- c. rispetto degli standard e delle indicazioni operative previste dalle Linee Guida e Direttive regionali, con particolare riferimento alle parti relative ai contenuti di apprendimento, all'erogazione dell'offerta, alla valutazione in itinere e finale e alla certificazione degli esiti di apprendimento;
- d. composizione qualitativa dell'organico, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di IeFP, in particolare di quelle relative all'area tecnico-professionale, nel rispetto della specifica identità dell'offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia ai fini del presidio delle attività di orientamento, tutoraggio riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze;
- e. rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015;

## 6. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5:

- In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente sospeso non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto<sup>3</sup> per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.
- I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.
- La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
- Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.
- Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

## 7. Forme di partenariato

- Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc.

<sup>3</sup> In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.



- I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con altre scuole secondarie di secondo grado o con Organismi di Formazione accreditati per l'obbligo formativo, per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi, con finalità di:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio;
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale, che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi standard comuni di valutazione;
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;
  - allo scopo di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5, si evidenzia che non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento <sup>4</sup>

### 8. Aspetti finanziari

Gli Istituti Professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione del Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato, ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

Ai sensi del Capo V della Linee guida Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16/12/2010, recepita con il Decreto n. 4/2011, rimangono a carico delle Regioni gli oneri relativi al Presidente di Commissione e ai membri esterni e agli esperti degli esami di qualifica professionale.

### 9. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti va effettuata in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare la modalità semplificata descritta al prossimo punto 9.

Ne consegue che gli Istituti Professionali che hanno ottenuto l'autorizzazione a programmare uno o più percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nei termini presenti nell' Allegato B - Nuovi

<sup>4</sup> In virtù del ruolo istituzionale rivestito dagli Istituti scolastici/IPS, gli stessi sono ammissibili al partenariato anche in stato di sospensione.



*percorsi triennali di IeFP attivabili negli Istituti Professionali di Stato nell'anno scolastico-formativo 2019-2020*, di cui alla DGR n. 1760 del 19/11/2018, qualora intendano avviare i percorsi nell' AF 2019/20 devono presentare idoneo progetto nei termini previsti dalla presente Direttiva.

Devono inoltre presentare idoneo progetto nei termini previsti dalla presente Direttiva:

- gli Istituti Professionali presenti in Allegato B - *Figure programmabili per i percorsi triennali di IeFP in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato*, di cui alla DGR n. 1039 del 17/7/18, così come successivamente modificato nei termini previsti dall' Allegato E - *Indirizzi e percorsi triennali di IeFP eliminati dall'offerta formativa degli istituti professionali di Stato*, di cui alla DGR n. 1760 del 19/11/2018 e che non hanno mai presentato un progetto approvato per le figure previste;
- gli Istituti Professionali qualora intendano apportare modifiche ad un progetto già approvato.

Parimenti gli Istituti Professionali che hanno concluso uno o più percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nell' AF 208-2019, qualora intendano avviare i percorsi di quarto anno nell' AF 2019/20 devono presentare idoneo progetto, qualora questo non sia mai stato oggetto di approvazione regionale in bandi precedenti, nei termini previsti dalla presente Direttiva; devono inoltre presentare idoneo progetto nei termini previsti dalla presente Direttiva gli Istituti Professionali qualora intendano apportare modifiche ad un progetto già approvato o nel caso di percorsi programmabili per i quali non è mai stato presentato un progetto approvato.

In ogni caso la presentazione dei progetti deve avvenire secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale<sup>5</sup> APPROVO con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli organismi di formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata<sup>6</sup>;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- trasmissione della domanda di ammissione esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto **entro il 4 settembre 2019**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it).  
Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **"Offerta sussidiaria percorsi triennali di IFP 2019-2022 – nuovo progetto"** oppure **"Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IFP 2019-2020 – nuovo progetto"** e all'inizio del messaggio, la struttura competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione";
- la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:
  - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
  - moduli di adesione in partnership al progetto formativo;
  - eventuale documentazione a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.).I moduli di adesione in partnership e la documentazione a supporto dell'istanza - firmati in originale e conservati agli atti dell'ente per eventuali controlli – devono essere scansionati ed inviati in allegato all'istanza sottoscritta con firma digitale.
- Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti **formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml**. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

<sup>5</sup> <http://formazione.regione.veneto.it/Approvo/> Applicativo di presentazione progetti

<sup>6</sup> <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.



- A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto<sup>7</sup>.
- La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Per facilitare l'imputazione on-line dei dati del progetto nel sistema di acquisizione dati, verrà fornita la guida alla progettazione, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5026 - 5736;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 279 5147.

## **10. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati**

### **Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

Gli Istituti Professionali /soggetti accreditati che hanno già ottenuto l'autorizzazione ad avviare uno o più percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e presenti in Allegato B - *Figure programmabili per i percorsi triennali di IeFP in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato*, di cui alla DGR n. 1039 del 17/7/18, - così come successivamente modificato nei termini previsti dall'Allegato E - *Indirizzi e percorsi triennali di IeFP eliminati dall'offerta formativa degli istituti professionali di Stato*, di cui alla DGR n. 1760 del 19/11/2018, e che hanno già avuto un progetto approvato, possono presentare una semplice domanda di attivazione nei termini previsti dalla presente Direttiva, senza necessità di ripresentare il progetto.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 4 settembre 2019**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it).

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **“Offerta sussidiaria percorsi triennali di IeFP 2019-2022 – domanda di attivazione”** e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico “Ufficio Formazione Iniziale”.

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto<sup>8</sup>.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

<sup>7</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

<sup>8</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>



**Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

I soggetti accreditati che nei precedenti Anni Formativi hanno già ottenuto l'approvazione di uno o più percorsi sussidiari di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale possono presentare una semplice domanda di attivazione, senza necessità di ripresentare il progetto. La attivazione è possibile solo per percorsi di quarto anno in continuità con percorsi triennali per i quali si prevede la correlazione, nei termini dell'Appendice 4 alla presente Direttiva, conclusi nell' AF 2018-2019.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico o del legale rappresentante del Soggetto proponente **entro il 4 settembre 2019**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it).

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **"Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IeFP 2019-2020 – domanda di attivazione"** e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico "Ufficio Formazione Iniziale".

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto<sup>9</sup>.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

**11. Procedure e criteri di valutazione nuovi progetti****Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale****Criteri di ammissibilità**

Ciascun progetto pervenuto verrà istruito in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella presente Direttiva:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'Avviso;
2. articolazione oraria del percorso triennale corrispondente a quanto riportato in Appendice 1;
3. corrispondenza della figura proposta e dei relativi esiti di apprendimento attesi con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
4. corrispondenza del percorso proposto con quello presente nel Piano di offerta formativa dell'istituto proponente presente nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1039 del 17.7.2018 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)", così come successivamente modificato nei termini previsti dall'Allegato E - Indirizzi e percorsi triennali di IeFP eliminati dall'offerta formativa degli istituti professionali di Stato, di cui alla DGR n. 1760 del 19/11/2018.

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo territoriale Regione USR Veneto 2019, riportato nell'Appendice 1 o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IeFP, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

<sup>9</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>



**Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale****Criteri di ammissibilità**

Ciascun progetto pervenuto verrà istruito in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella presente Direttiva:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'Avviso;
2. articolazione oraria del percorso di quarto anno corrispondente a quanto riportato in Appendice
3. corrispondenza della figura proposta con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 4 della presente Direttiva;
4. percorsi triennali, per i quali si prevede la correlazione, nei termini dell'Appendice 4 alla presente Direttiva, conclusi nell' AF 2018-2019.
5. sussistenza della finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati, anche in rapporto al bacino di utenza determinato dal numero di studenti che hanno conseguito una qualifica coerente nello stesso territorio.

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo integrativo del 4/12/2014, riportato nell'appendice 3, o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IFP, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

**Si evidenzia che l'approvazione dell'avvio delle attività formative può avvenire solo:**

- a) alle condizioni di cui all' art 8 dell' Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l' offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell' organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' art.1 comma 69 della L 107/2015;
- b) alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
- c) alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'avvio delle attività proposte dagli IPS risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

**12. Procedure e criteri di valutazione domande di attivazione**

Ciascuna istanza di attivazione pervenuta verrà istruita in ordine all'ammissibilità.

**Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'Accordo territoriale del 2019 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

**Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo integrativo del 4/12/2014 difforme dagli standard previsti per i percorsi di IFP negli Istituti Professionali di Stato l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.





Si evidenzia che l'approvazione dell'avvio delle attività formative può avvenire solo:

- d) alle condizioni di cui all' art 8 dell' Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l' offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell' organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' art.1 comma 69 della L 107/2015;
- e) alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
- f) alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'avvio delle attività proposte dagli IPS risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

### 13. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

L'elenco dei progetti approvati, saranno comunicati in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>10</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti la valutazione di ammissibilità espressa per ciascun progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'elenco degli interventi autorizzati sarà comunicato in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>11</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

### 14. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>12</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati

<sup>10</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>

<sup>11</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi>

<sup>12</sup> Vedi nota n. 10



**15. Indicazione del Foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

**16. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

**17. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D. Lgs n. 226/2005 e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



## B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

### 1. Premesse

In questa parte della Direttiva vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria:

- ai sensi del D Lgs 61/2017,
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61,
- dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 2019 per i percorsi triennali di IeFP negli IPS;
- dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 2014 per i percorsi di quarto anno di IeFP negli IPS.

### 2. Definizioni

**Partner:** il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

### 3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012) e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale

oppure

- b) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011) e all'articolazione oraria approvata in appendice 1 dell'Accordo integrativo del 04.12.2014 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste, o all'articolazione oraria prevista nell'appendice all'accordo, comporta l'impossibilità di rilasciare il diploma professionale a conclusione del percorso di quarto anno;



- c) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- e) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- f) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- g) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- h) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
- la competenza regionale sul percorso di IFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
  - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
  - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
- i) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- j) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
- k) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- l) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- m) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- n) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.



#### 4. Raccolta delle iscrizioni

##### **Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali interviene con le modalità previste dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

##### **Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

Possono accedere ai percorsi di quarto anno i giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 all'Accordo integrativo siglato in data 4/12/2014 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

#### 5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali

##### **Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Sezione Formazione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

##### **Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Inoltre l'avvio delle attività formative può avvenire solo:

- alle condizioni di cui all' art 8 dell' Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l' offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del limite dell' organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' art.1 comma 69 della L 107/2015;
- alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
- alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'avvio delle attività proposte dagli IPS risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

Nell'eventualità di una prossima definizione di nuove modalità di acquisizione delle schede anagrafiche degli allievi, in conseguenza dell'estensione del sistema di iscrizione on line presente su SIDI anche all'istruzione e formazione professionale gestita dagli Organismi di formazione accreditati, si rinvia la regolamentazione delle modalità di inserimento dei dati anagrafici degli iscritti nel sistema di Monitoraggio A39 a successive disposizioni.



L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

#### **6. Comunicazioni sul ritiro degli allievi.**

L'Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni previste dalla Regione in merito alla segnalazione dei nominativi dei giovani soggetti all'obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

#### **7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.**

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all'avvio devono intervenire preferibilmente in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato e nel caso di iscrizioni al secondo o terzo anno di allievi che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'Istituto dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Sezione Formazione.

Le iscrizioni al quarto anno successive all'avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale, e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

L'inserimento in un percorso di IeFP di studenti provenienti da percorso scolastico o dal mondo del lavoro si configura come passaggio tra sistemi.

Per disposizioni e modulistica si rinvia al sito ufficiale della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> (sezione "Passaggi tra Istruzione e Formazione").

Si evidenzia inoltre la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale o viceversa ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.



### 8. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).

Eventuali percorsi personalizzati dovranno essere preventivamente trasmessi alla Sezione Formazione utilizzando l'apposita modulistica<sup>13</sup>.

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- iniziative di interscambio con istituti stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno.

### 9. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale<sup>14</sup>.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

### 10. Scrutini a conclusione del primo e del secondo anno

Per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

<sup>13</sup> Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi>

in "Gestione" ⇒ Modulistica offerta sussidiaria

sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

<sup>14</sup> Vedi nota n. 1.



La normativa sul recupero dei debiti formativi, non si applica ai percorsi di istruzione e formazione attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, non rientrando tra i livelli essenziali della valutazione e della certificazione delle competenze, definiti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 226/2005.

Per gli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, potrà essere previsto, a fine anno, solo un giudizio di idoneità o di non idoneità, mentre il recupero degli apprendimenti potrà essere realizzato nel corso dell'anno scolastico attraverso appositi percorsi personalizzati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

L'ammissione in deroga dovrà essere riportata a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'Istituto Professionale il rilascio di un "Attestato di competenze"<sup>15</sup> riferito ai risultati di apprendimento raggiunti e alle esperienze di apprendimento maturate in ambito formativo formale e in ambito lavorativo, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

#### **11. Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione**

I Consigli di Classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 che ha disciplinato il rilascio del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi triennali è disponibile sul sito della Regione del Veneto.

#### **Prove d'esame finali**

##### **Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

L'attestato di qualifica professionale, redatto sul modello Allegato 5 dell'Accordo Stato Regioni del 27.7.2011, si consegue a conclusione del triennio di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame di qualifica professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

<sup>15</sup> Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>

in "Elenco Attestati" ⇒ Attestati Qualifica / Competenze repertoriati





Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

Per eventuali ammissioni in deroga e per l'eventuale rilascio dell'“Attestato di competenze” agli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica, si rinvia al punto 10 delle presenti disposizioni.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

### **Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale**

Il Diploma professionale, redatto sul modello Allegato 6 dell'Accordo Stato Regioni del 27.07.2011, si consegue a conclusione del percorso di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame per il diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura di riferimento, e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione all'esame in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70%.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un Attestato di competenze<sup>16</sup> valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

## **12. Adempimenti conclusivi**

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione e Istruzione l'originale del verbale degli scrutini finali o delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista ai precedenti paragrafi o che, pur in presenza di percentuali minori, avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Per gli interventi di terzo anno/ di quarto anno entro il medesimo termine, vengono consegnati anche gli attestati di qualifica professionale / diploma professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Gli attestati di qualifica / diploma professionale rilasciati al termine di un percorso triennale di formazione iniziale sono esenti dall'imposta di bollo.

Dalla data di conclusione dell'anno scolastico ed entro il 31 luglio, ai fini del monitoraggio degli esiti formativi richiesto dal MIUR, gli Istituti Professionali provvederanno a caricare le informazioni relative all'esito formativo di ciascun allievo.

<sup>16</sup> Disponibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati">"Attestato\_CompetenzeleFP.doc"



**13. Disposizioni integrative e interpretative**

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

**14. Attività di vigilanza della Regione Veneto**

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

**15. Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D. Lgs. n. 226/2005 e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



**APPENDICE 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato**

**Primo anno**

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore

**Secondo anno**

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore
Stage / Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Min. 80 ore curricolari di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro / PCTO (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)

**Terzo anno**

<i>attività e insegnamenti</i>	<i>Monte ore minimo e massimo</i>
formazione culturale diretta all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min 396 ore max 429 ore
formazione professionale finalizzata al conseguimento della qualifica prescelta	min. 627 ore max 660 ore
Stage / Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Min. 160 ore curricolari obbligatorie di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro /PCTO (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)

**ESITI DEGLI APPRENDIMENTI**

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa. Le metodologie dovranno pertanto essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza come individuate nel Decreto MPI n. 139/2007.

Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) per la parte culturale coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM n. 139 del 22/9/2007; per il terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all'istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011.

Gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale per la formazione tecnico professionale coincidono con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria  
Direzione Formazione e Istruzione  
Direttiva



bae399b4



**APPENDICE 2 - Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012)**

NUMERO	FIGURE CON INDIRIZZO NAZIONALE
1	operatore dell'abbigliamento
2	operatore delle calzature
3	operatore delle produzioni chimiche
4	operatore edile
5	operatore elettrico
6	operatore elettronico
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
	operatore grafico: indirizzo multimedia
8	operatore di impianti termoidraulici
9	operatore delle lavorazioni artistiche
10	operatore del legno
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
13	operatore meccanico
14	operatore del benessere: indirizzo acconciatura
	operatore del benessere: indirizzo estetica <sup>17</sup>
15 <sup>18</sup>	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
17	operatore amministrativo - segretariale
18	operatore ai servizi di vendita
19	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
20	operatore della trasformazione agroalimentare
	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali
21	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente
22	Operatore del mare e delle acque interne <sup>19</sup>

<sup>17</sup> Figura di riferimento ridefinita ed ampliata dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

<sup>18</sup> non sono proponibili nuovi percorsi per "Operatore della ristorazione" aggiuntivi rispetto all'offerta sussidiaria consolidata.

<sup>19</sup> Figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.



**APPENDICE 3 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica**

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale, con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale, con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27/07/2011.

**Quarto anno (1056 ore)**

<b>COMPETENZE DI BASE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• competenza matematica, scientifico tecnologica</li><li>• competenza linguistica</li><li>• competenza storico, socio-economica</li></ul>	<b>Ore 264</b>	<b>Flessibilità didattica-organizzativa rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento di 1056 ore</b>
<b>COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI</b> <p>Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- project-work</li><li>- laboratori di impresa simulata</li></ul>	<b>Ore 462</b>	
<b><u>STAGE / PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)</u></b>	<b>Ore da 264 a 330</b>	
<b>TOTALE (inclusi gli esami finali)</b>	<b>ORE 1056</b>	



*APPENDICE 4 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno<sup>20</sup>*

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



**APPENDICE 5 - Formazione nel settore del turismo: risultati di apprendimento attesi.**

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali recettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso<sup>22</sup>, della prevenzione incendi<sup>23</sup>, della sicurezza sul lavoro<sup>24</sup>, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)<sup>25</sup>, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

<sup>22</sup> Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

<sup>23</sup> Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

<sup>24</sup> Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

<sup>25</sup> Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.



FIGURA <sup>26</sup>	MODULO	RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

<sup>26</sup> non sono proponibili nuovi percorsi per "Operatore della ristorazione" aggiuntivi rispetto all'offerta sussidiaria consolidata.  
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria  
Direzione Formazione e Istruzione  
Direttiva



bae399b4

